

Simona Di Fonso

Da: [REDACTED]
Inviato: martedì 22 marzo 2022 13.44
A: [REDACTED]
Oggetto: COMUNICAZIONE 12598/2020/CIVILE/AVVISO UDIENZA/CASS
Allegati: Allegato senza titolo 03065.txt; Comunicazione.xml; Allegato1_AvvisoUdienza.pdf; Allegato2_PropostaRelatore.pdf; Allegato3_DecretoFissazione.pdf; IndiceBusta.xml

Corte Suprema di Cassazione.

NOTIFICA

TIPO: Avviso di Udienza

NRG: 12598/2020 UDIENZA DEL 13/04/2022 S6 SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA CAMERA DI CONSIGLIO COLLEGIO B

PARTI: [REDACTED] C/ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

DESTINATARIO: DI FONSO SIMONA

MESSAGGIO INVIATO DA: [REDACTED]

gli allegati in formato PDF sono copie degli originali presenti nel fascicolo cartaceo Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

* MT *
* *

B

* MT *
* *

B

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
AULA B

NUM. 12598/2020 REG. GEN.

NUM. ORD. 002

REL. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

RICORSO ORDINARIO

ai sensi dell'art. 380-bis. cod. proc. civ., le comunico che per la trattazione del ricorso:

0001 [REDACTED]

contro

0002 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

0003 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA + Altri

è stata fissata l'adunanza in CAMERA DI CONSIGLIO del giorno 13/04/2022 ore 10:00 presso l'aula d'udienza della sezione

Si allegano:

- Decreto di fissazione adunanza
- Proposta del relatore.

Originali depositati in Cancelleria

Gli avvocati delle parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'adunanza. Per i ricorsi depositati alla data del 30 ottobre 2016, la parte intimata, che non ha provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c e che in base alla pregressa normativa avrebbe ancora avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, può depositare memoria, munita di procura speciale, nei termini previsti dalla legge per il controricorrente. In Camera di Consiglio la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti.

Se il ricorso è connesso ad altro, si prega informare la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Le parti sono invitate a depositare in cancelleria gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale, quando possibile, entro il termine stabilito per il deposito delle memorie e comunque non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'adunanza camerale.

Per il deposito in Cancelleria degli atti e delle memorie devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e le disposizioni della Prima Presidenza.

IL FUNZIONARIO

ROMA,

0001 All'Avvocato DI FONSO SIMONA
VIA F DE SANCTIS 15 - ROMA FAX: 06.32651296 E-MAIL:

0002 All'Avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .
VIA DEI PORTOGHESI 12 - ROMA FAX: 0696514000 E-MAIL: [REDACTED]

Corte di cassazione
Sesta sezione civile -

Proposta del relatore

Il relatore, cons. [REDACTED]
esaminati gli atti del proc. n. 12598/2020 R.G.
tra [REDACTED]
e Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione e Camera di Commercio di
Roma

formula la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

Ricorso principale:

Manifesta fondatezza del ricorso, non essendo comprovato che le intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione siano riferibili alla cartella di pagamento presupposta, di cui non è indicato il numero identificativo nei relativi avvisi di ricevimento (in termini, Cass. n. 23902 del 2017).

Propone pertanto che la controversia sia trattata in camera di consiglio non partecipata dalla Sesta sezione civile.

Il consigliere relatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Ricorso n. : 12598-2020

Ricorrente : [REDACTED]

CONTRORICORRENTE
INCIDENTALE :

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Decreto di fissazione di adunanza in CAMERA DI CONSIGLIO

Il Presidente

visto l'art. 380-bis cod. proc. civ.;
considerato che si ravvisa la possibilità di definire il giudizio come da proposta del relatore,
Cons. [REDACTED] allegata.

FISSA

per il giorno 13/04/2022 ore 10:00 l'adunanza della SESTA SEZIONE CIVILE - T della Corte in CAMERA
DI CONSIGLIO e nomina relatore il Cons. [REDACTED] Manda alla Cancelleria
per la notificazione della proposta e del decreto ai sensi dell'art. 380-bis.

Roma, 22/03/2022

Il PRESIDENTE DELEGATO

[REDACTED]

24677/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

11/02/2021

Composta da:

Oggetto

[REDACTED]

- Presidente -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

[REDACTED]

- Consigliere -

[REDACTED]

- Consigliere -

Ud. 24/02/2021 -
CC

[REDACTED]

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 9227/2019

[REDACTED]

- Consigliere -

Ca. 24677
Rep.

ha pronunciato la seguente

c u

ORDINANZA

sul ricorso 9227-2019 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma,

Via Eleonora Duse, 35, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

COMUNE di PALERMO, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 88/2019 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata l'08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore

[REDACTED]

rilevato che:

1964
21

-il sig. [REDACTED] ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che ha confermato la sentenza del Giudice di pace e accolto solo in parte la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito esecutivamente azionato, confermando, per tre delle quattro cartelle contestate, l'effetto interruttivo prodotto mediante le raccomandate, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni prodotti dalla società di riscossione;

-il giudice d'appello, facendo applicazione del principio interpretativo secondo il quale l'effetto interruttivo della prescrizione non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, ha ritenuto che seppure gli atti di intimazione di pagamento non sono stati prodotti dalla società di riscossione, il contenuto delle raccomandate inviate all'esecutato non fosse dubbio alla luce della corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni alla società di riscossione;

-la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;

-non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune di Palermo ovvero la società Riscossione Sicilia s.p.a.;

-la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di inammissibilità;

considerato che:

-con l'unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 1, 2943, comma 4, 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata implicitamente attribuito efficacia interruttiva dell'eccepita prescrizione estintiva quinquennale del diritto del Comune di Palermo al pagamento della somma di euro 2337,32, ^{il Tribunale,} pur in mancanza delle relative intimazioni di pagamento, ha presunto l'efficacia interruttiva dell'intimazione ritenendo sufficiente, ai fini della identificazione delle cartelle esattoriali cui si riferivano le intimazioni contenute nei pieghi raccomandati inviati al ricorrente, la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti come apposti sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni;

-ritiene il Collegio che la censura sia fondata per la parte in cui il ricorrente contesta l'affermazione del giudice d'appello che ha attribuito efficacia interruttiva ad un atto, l'oggetto delle raccomandate spedite al ricorrente, che non ha letto, affermando che "non si possa dubitare del contenuto delle raccomandate, ove si consideri la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate" (cfr. pag. 4, secondo cpv. della sentenza impugnata);

-così opinando il tribunale ha effettivamente violato il principio interpretativo secondo il quale l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato,

con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass.17123/2015;id. 15714/2018;id. 18546/2020);

- l'argomentazione utilizzata dal giudice d'appello non è compatibile con tale principio interpretativo perchè presume l'efficacia interruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata;

-la censura va, quindi, accolta con riferimento all'omessa verifica sull'atto inviato con la raccomandata, non potendo supplire la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate;

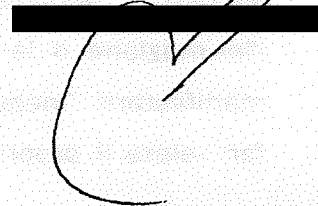
-la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell'appello alla luce del richiamato principio interpretativo e per la statuizione altresì sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

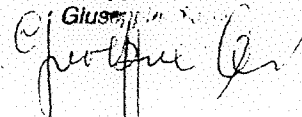
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 24 febbraio 2021.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 27/02/2021

Il Cancelliere
Giuseppe


([HTTPS://WWW.DIRITTOITALIANO.COM/GIURISPRUDENZA/INDEX.PHP?CATEGORIA=](https://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/index.php?categoria=))

Intimazione di pagamento - mancato riferimento alla cartella - validità come atto interruttivo - non sussiste

L'intimazione di pagamento, a fronte del fatto che da essa non risulta alcun collegamento con la cartella – né, il con qualsivoglia altro atto impositivo precedente - fatto che rende obiettivamente non possibile, per costante giurisprudenza di legittimità, ritenere provato che essa si riferisse proprio alla stessa cartella, non essendo suffi tale fine un atto meramente interno e di parte quale l'interrogazione documenti sitata nell'atto di gravame.

Corte d'Appello Caltanissetta Sez. Lavoro Sentenza N. 321/2021 del 09.11.2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:

Dott. [REDACTED] Presidente
Dott. [REDACTED] relatore
Dott. [REDACTED] Giudice ausiliario della Corte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 137/21 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Gela, promossa

DA

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta, in persona del Direttore Generale f.f., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela, Via San. Nicola 35

Appellante

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.a. con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Val d'Aosta, 14/d, presso l'ufficio legale dell'Istituto, difeso dagli avv.ti [REDACTED] che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 in atti T. A., nella qualità di legale rappresentante della ditta [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Gela, Via Europa n. 93

Appellati

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi

Svolgimento del processo

Ultime Decisioni

Operazioni oggettivamente esistenti - onere della prova - detrazione IVA e deducibilità operazioni in pendenza di co fattispecie
(/giurisprudenza/provvedime
Operazioni oggettivamente esistenti - onere della prova - a detrazione IVA e deducibilità costi - operazioni in pendenza confisca - fattispecie 3723)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN
CATANIA 9 - SENTENZA 8393/2021 D
11.11.2021

Intimazione di pagamento - mancato riferimento alla cartella - validità come atto interruttivo sussiste
(/giurisprudenza/provvedime
Intimazione di pagamento - mancato riferimento alla cartella - validità come atto interruttivo non sussiste - 3722)

CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA L
SENTENZA 321/2021 DEL 09.11.2021

Passaggio da Riscossione Si Agenzia delle Entrate Riscos trasferimento tra enti pubblici interruzione del processo - non sussiste - prescrizione quinquennale - ICI
(/giurisprudenza/provvedime
Passaggio da Riscossione Si Agenzia delle Entrate Riscos trasferimento tra enti pubblici interruzione del processo - non sussiste - prescrizione quinquennale - ICI - 3717)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN
SIRACUSA 1 - SENTENZA 3863/2021 I
28.10.2021

Con ricorso depositato in data 26/11/2018, la [REDACTED] proponeva opposizione alle cartelle di pagamento nn. 292 2002 00208328 64 e 292 2009 00154932 24, relative a omessi contributi DM 10, anni dal 1993 al 2001, eccependo la mancata notifica delle stesse e la sopravvenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese contributive.

Si costituivano in Giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A. e l'INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 8/2021, pubblicata in data 12.1.2021, l'adito Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, accertava e dichiarava estinti per prescrizione i contributi previdenziali oggetto delle cartelle di pagamento opposte, condannando l'Inps e la Riscossione Sicilia S.p.a. alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, motivando, quanto alla cartella di pagamento n. 292 2002 00208328 64, che la stessa risultava notificata il 28.01.2003, con successiva intimazione di pagamento n° 29220149003077019000, avente efficacia interruttiva della prescrizione, notificata solo in data 01.09.2014, ben oltre il quinquennio all'uopo utile, mentre per la cartella n. 292 2009 00154932 24 la Riscossione si era semplicemente riportata all'interrogazione prodotta nel proprio fascicolo di parte, dalla quale, tuttavia, non si evidenziavano neppure i dati relativi alle notifiche, per cui, trattandosi di crediti dovuti al più tardi al 2001, gli stessi erano parimenti da ritenersi prescritti ben prima della proposizione del ricorso in opposizione.

Avverso detta sentenza propone appello Riscossione Sicilia S.p.a., per i motivi che saranno appresso esaminati.

L'INPS - S.C.C.I. s.p.a., costituitisi, contestano la fondatezza del gravame, chiedendo, in caso di riforma, in tutto o in parte della sentenza di primo grado, di ritenere e dichiarare il dritto dell'inps al rimborso delle spese legali liquidate con la stessa e già pagate al difensore distrattario della [REDACTED]

Si è costituito anche [REDACTED], nella qualità, chiedendo il rigetto del gravame.

Motivazione

Con il primo motivo di gravame proposto, Riscossione Sicilia S.p.a. - peraltro indicando nel petitum dell'atto di appello una cartella, la n. 29220090001512791000, diversa da quella sui l'impugnazione si riferisce - critica la sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento alla cartella n. 292 2009 00154932 24, non ha rilevato che la medesima risultava in realtà notificata a mani del debitore in data 19.10.2009 e che l'intimazione di pagamento n° 29220149003077019000, notificata sempre a mani il 01.09.2014, si riferiva proprio a tale cartella, e non a quella portante il n. 292 2002 00208328 64, per come sarebbe evincibile dall'allegato denominato "interrogazione documenti", già versato anche agli atti del processo di primo grado, con conseguente utile interruzione del decorso della relativa prescrizione.

Con il secondo motivo, Riscossione Sicilia S.p.A. lamenta invece l'ingiustizia delle statuizioni relative alle spese di lite, che, in relazione alla fondatezza dei rilievi di cui al motivo precedente, andavano poste a carico del ricorrente e/o dell'Inps in via esclusiva.

I motivi si appalesano infondati.

Limitatamente, infatti, alla cartella esattoriale n. 292 2009 00154932 24 - non essendo quella iscritta al n. 292 2002 00208328 64 stata oggetto di impugnazione e dovendo, quindi, ritenersi le relative statuizioni coperte da giudicato - se è verso che dalla documentazione prodotta ne risulta la rituale notifica a mani del T. in data 19.10.2009 è anche vero che non risultano utili atti interruttivi della prescrizione anteriori rispetto al deposito del ricorso in opposizione, **tale non potendo considerarsi l'intimazione di pagamento n° 29220149003077019000 notificata a**

**Opposizione cartella di paga
produzione relata in copia
fotografica - disconosciment
mancata produzione original
inutilizzabilità documento
(giurisprudenza/provvedime
Opposizione cartella-di-paga
--produzione-relata-in-copia-
fotografica---disconosciment
mancata-produzione-original
inutilizzabilità-documento-3**

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN
CATANIA 10 - SENTENZA 8014/2021
26.10.2021

**Opposizione cartella bollo a
prescrizione triennale - notif
mani di persona diversa da
destinatario - mancanza
raccomandata informativa - i
notifica
(giurisprudenza/provvedime
Opposizione cartella-bollo-a
prescrizione-triennale---notif
mani-di-persona-diversa-da-
destinatario---mancanza-
raccomandata-informativa---
notifica-3716)**

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN
CATANIA 11 - SENTENZA 7959/2021
22.10.2021

Segnala Giurisprudenza >
(<http://www.dirittoitaliano.com/contattaci.php>)

Vai alle altre Sentenze -
(<http://www.dirittoitaliano.com/giur>)

mani il 01.09.2014, a fronte del fatto che da essa non risulta alcun collegamento con la cartella in discorso – né, in verità, con qualsivoglia altro atto impositivo precedente - fatto che rende obiettivamente non possibile, per costante giurisprudenza di legittimità (v. anche quella citata dall'appellato), ritenere provato che essa si riferisse proprio alla stessa cartella, non essendo sufficiente a tale fine un atto meramente interno e di parte quale l'interrogazione documenti sitata nell'atto di gravame.

A tale luce, la sentenza di primo grado deve essere confermata in ogni sua statuizione, ferme restando, per tale ragione, anche quelle sulle spese.

Attesa la soccombenza, le spese di lite afferenti al presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, giusta la disciplina ex DM n. 55/14, vanno poste a carico dell'appellante.

PQM

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 8/2021, pubblicata in data 12.1.2021;

- condanna Riscossione Sicilia S.p.a. a rifondere all'I.N.P.S. - S.C.C.I. s.p.a. e a [REDACTED] quale legale rappresentante della ditta [REDACTED] e spese di lite afferenti al presente grado del giudizio, che liquida, per ciascuno degli appellati, in complessivi € 3.308,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, quanto a [REDACTED] disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n. 228/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi. Caltanissetta, 27.10.2021

IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE

Collabora con [Dirittoitaliano.com](http://www.dirittoitaliano.com)

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su Dirittoitaliano?

Contattaci Adesso:

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

<https://www.dirittoitaliano.com>

<http://www.dirittoitaliano.com>

<https://www.facebook.com/dirittoitaliano>

<https://twitter.com/dirittoitaliano>

<https://www.linkedin.com/company/dirittoitaliano/>

Approfondimenti (<https://www.dirittoitaliano.com/approfondimenti/>) / Attualità (<http://www.dirittoitaliano.com/attualita/>) / Giurisprudenza (<http://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/>) / Chi Siamo (<https://www.dirittoitaliano.com/chisiamo.php>) / Contattaci (<https://www.dirittoitaliano.com/contattaci/>)